



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0000362-18/01/2016-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di Battaglia Terme (PD)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di Battaglia Terme (PD)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Battaglia Terme (PD).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 12 gennaio 2016 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2013, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte prot.n. 6038 in data 17 settembre 2015, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con note prot. n.9245 in data 21 novembre 2015, integrazione senza numero in data 10 dicembre 2015, e integrazione prot. 9720 in data 22 dicembre 2015 (acquisita tramite sistema Siquel ai prot. C.d.c. n. 7291 in data 10 dicembre 2015, prot. 7372 in data 16 dicembre 2015, prot. 8130 in data 26 dicembre 2015). Le risposte,

tuttavia, non fanno venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria come emerge nella Seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2013.

Per quanto attiene i termini per gli adempimenti afferenti l'attività di controllo e l'attività istruttoria, questa Sezione con nota prot. 1070 del 20 febbraio 2015 invitava l'organo di controllo ad una sollecita trasmissione del questionario il cui termine ultimo era fissato in precedenza alla data del 20 dicembre 2014 posto che tale primo adempimento di legge non risultava ancora assolto evidenziando un ritardo di oltre sessanta giorni. L'organo di revisione provvedeva alla trasmissione del questionario in data 23 febbraio 2015, tramite sistema Siquel.

Con riferimento alla successiva attività di controllo del questionario la Sezione trasmetteva nota istruttoria prot. 6038 in data 17 settembre 2015 nella quale veniva indicato un termine di dieci giorni per offrire le informazioni e le valutazioni del caso.

L'ente rispondeva alle richieste istruttorie con varie note la prima delle quali resa disponibile a questo ufficio tramite sistema Siquel in data 10 dicembre 2015 (prot. C.d.c.7291 del 10/12/2015 e successive) evidenziando anche in questo caso un ritardo di oltre due mesi.

Il comportamento dell'ente e dell'organo di revisione relativamente al soddisfacimento delle richieste istruttorie e alla trasmissione del questionario è stato caratterizzato da una generale inerzia e una palese negligenza, unita all'evidente disinteresse nei confronti di obblighi imprescindibili di trasmissione delle notizie su cui si fonda l'istruttoria della Sezione. A questo riguardo, tenendo conto dell'importanza di tali adempimenti che sono funzionali alla verifica e allo scrutinio del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la Sezione non può che richiamare la disposizione dell'articolo 235 del TUEL che contempla il comportamento omissivo del suddetto Organo di revisione ai fini della segnalazione all'Organo consiliare per l'eventuale revoca dello stesso. Non va dimenticato che ove sussistano i presupposti, gli atti della procedura sono inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale a carico dei componenti dell'Organo di revisione (Sezione di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti, Deliberazioni n. 43,44 e 45, depositate in data 31 maggio 2013).

La medesima considerazione, che evidenzia il grave disinteresse nei confronti dei suddetti obblighi, è riferibile al significativo superamento dei termini per la approvazione del rendiconto avvenuta con delibera consiliare n. 11 in data 14/07/2014: a questo proposito, il Collegio, ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo

bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "*presunto*", anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tucl.

Per quanto attiene il terzo profilo relativo al mancato contenimento delle spese di rappresentanza e alla loro corretta qualificazione, va premesso che nell'ambito della legge 122/2010 –rilevante per l'applicazione della normativa vincolistica di che trattasi– la definizione di «convegno» si riconduce agli eventi organizzati dall'ente aventi per oggetto, ad esempio, dibattiti, seminari, congressi, conferenze, incontri di studio comunque denominati su tematiche di natura amministrativa, culturale, o di particolare interesse per la comunità locale, mentre la definizione di «mostra» è riferibile alle esposizioni pubbliche aventi finalità didattica o celebrativa o promozionale di opere d'arte, oggetti, prodotti locali. Rientrano, ancora, nel concetto di «pubblicità» tutte le attività mediante le quali l'ente locale porta all'esterno della propria struttura notizie, anche se riconducibili alle proprie finalità istituzionali come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività. Le spese di

«rappresentanza» sono, invece, state individuate esclusivamente in presenza di eventi ufficiali con personalità o rappresentanti di istituzioni o enti di rilievo in cui emerga l'esigenza dell'ente di valorizzare le qualità del territorio di riferimento o l'azione amministrativa ovvero l'immagine pubblica dell'ente organizzatore al fine di incrementare il prestigio e la considerazione generale dell'ente medesimo. Le «relazioni pubbliche» si riferiscono ad attività di gestione strategica dei rapporti e delle comunicazioni tra un'organizzazione e il suo pubblico, al fine sia di crearne un'immagine positiva che di ottenere consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi, nonché di influenzare opinioni e comportamenti del pubblico che essa intende raggiungere ma anche, reciprocamente, di orientare le proprie scelte in corrispondenza delle opinioni e dei giudizi espressi da quest'ultimo. Peraltro, spetta all'Amministrazione comunale, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, fornire puntuale applicazione alla disciplina di legge in questione verificando in concreto la riconducibilità o meno delle iniziative che intende realizzare nell'ambito della richiamata disciplina vincolistica.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Tiziano TESSARO

